



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 115 DEL 03-09-2014

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SOVICO E IL CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE CSF CGIL BRIANZA SRL PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO A "SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DELL'AFFITTO" – ANNO 2014

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì TRE del mese di SETTEMBRE alle ore 10.30 nella Residenza Comunale, convocata nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Signori:

N.ro	COGNOME E NOME	Pr.	As.
1	COLOMBO Alfredo	Si	
2	GALLI Franco	Si	
3	CURTI Laura	Si	
4	ALBERTI Edoardo	Si	
5	SAINI Liliana	Si	

PRESENTI : 5

ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Generale MARINO Dr. ENZO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. COLOMBO ALFREDO assume la Presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SOVICO E IL CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE CSF CGIL BRIANZA SRL PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO A "SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DELL'AFFITTO" – ANNO 2014.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Deliberazione n. X/2207 del 25 luglio 2014, la Giunta Regionale ha approvato l'attivazione delle iniziative per l'emergenza abitativa finalizzate a sostenere le famiglie in situazione di grave disagio economico per il pagamento dell'affitto e le iniziative per favorire la mobilità nel settore della locazione;

Richiamata la delibera G.C. n. 114 del 03.09.2014, con la quale:

- si dava atto che il Comune di Sovico non può partecipare alle iniziative per favorire la mobilità nel settore della locazione, per le motivazioni *ivi* contenute;
- veniva deliberato di aderire al Fondo sostegno grave disagio economico – anno 2014, provvedendo al contempo all'istituzione dello "Sportello affitti Fondo grave disagio economico" con decorrenza dal 15 settembre al 31 ottobre 2014 secondo quanto stabilito con D.G.R. n. X/2207 del 25 luglio 2014;

Dato atto che, per quanto attiene il contributo per il sostegno delle famiglia in situazione di grave disagio economico per il pagamento dell'affitto, lo stesso può essere richiesto dai seguenti soggetti, aventi Isee-Fsa fino ad € 9.500,00:

- a) conduttori che nell'anno 2014 sono titolari di contratti di locazione, efficaci e registrati, stipulati per unità immobiliare situata in Lombardia utilizzata come residenza anagrafica e abitazione principale,
- b) soggetti che occupano l'unità immobiliare e sono sottoposti a procedura esecutiva di rilascio per finita locazione, a condizione che siano in regola con quanto previsto dall'art. 80 della legge n. 388/2000 e con le disposizioni del c. 6 dell'art. 6 della legge n. 431/1998;
- c) altri beneficiari di cui all'art. 3 All. 1 della D.G.R., il cui contributo, se spettante, deve essere erogato direttamente al proprietario;

Dato atto, altresì, che i soggetto di cui al punto precedente devono possedere:

- a) la cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell'Unione Europea,
- b) la cittadinanza di un altro stato, purché siano in regola ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 25/07/1998 n. 286 – disciplina dell'ingresso degli stranieri nel Territorio dello Stato e permesso di soggiorno valido, che ne attesti la permanenza e l'idoneità a conferma dello scopo e delle condizioni del soggiorno – ed esercitare una regolare attività, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o lavoro autonomo; devono inoltre avere la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Lombardia;

Ritenuto di avvalersi, come previsto dall'art. 12 comma 1 del Regolamento Regionale n. 1/2004 e s.m.i., della collaborazione del CAAF, tramite convenzione, per l'assistenza, compilazione ed inoltro delle domande mediante il sistema informatico regionale;

Considerato quanto sopra, l'Amministrazione Comunale ha provveduto a contattare il Centro servizi fiscali CGIL Brianza s.r.l. di Monza, il quale con nota prot. Com.le n. 6493 del 01.09.2014, ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere, mediante convenzione, il servizio di assistenza ai cittadini nella compilazione ed inoltro, mediante il sistema informatico regionale, delle domande per il contributo per "Fondo sostegno grave disagio economico" richiedendo per il servizio un compenso pari ad € 17,00 oltre I.V.A., per ogni domanda raccolta e trasmessa alla banca dati regionale, includendo nel computo anche le domande non elaborate, incomplete, ovvero non valide per l'Ente anche in relazione all'assenza di requisiti del richiedente;

Ritenuto di approvare l'allegata convenzione tra l'Amministrazione Comunale ed il Centro Servizi Fiscali CGIL Brianza, per lo svolgimento delle attività di assistenza alla compilazione, ricezione e trasmissione alla Regione Lombardia tramite inserimento telematico, delle domande per il contributo per "Fondo sostegno grave disagio economico";

Considerato che la convenzione di che trattasi comporta per l'Amministrazione Comunale una spesa complessiva che viene valutata in presunte in € 622,20, il cui importo viene determinato considerando l'ipotesi di n. 30 domande, calcolato prendendo in considerazione i dati delle domande pervenute negli scorsi anni;

Visti i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000 che si allegano come parte integrante della presente deliberazione;

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l'allegata convenzione tra l'Amministrazione Comunale ed il Centro Servizi Fiscali CGIL Brianza, con sede legale in Monza, via Premuda n° 17, cap 20052, C.F. 09726220156, P. IVA 009975820960 (convenzionata al CAAF CGIL Lombardia Srl, con sede legale in Sesto San Giovanni, viale Marelli 497), per lo svolgimento delle attività di assistenza alla compilazione, ricezione e trasmissione alla Regione Lombardia tramite inserimento telematico, delle domande per il contributo per "Fondo sostegno grave disagio economico", a fronte di un compenso pari ad € 17,00 oltre I.V.A., per ogni domanda raccolta e trasmessa alla banca dati regionale, includendo nel computo anche le domande non elaborate, incomplete, ovvero non valide per l'Ente anche in relazione all'assenza di requisiti del richiedente;
2. Di dare atto che la convenzione di che trattasi comporta per l'Amministrazione Comunale una spesa complessiva che viene valutata in presunte in € 622,20, il cui importo viene determinato considerando l'ipotesi di n. 30 domande, calcolato prendendo in considerazione i dati delle domande presentate negli scorsi anni;
3. Di rinviare a successivo atto del Responsabile del Settore Socio-Culturale l'adozione dell'impegno di spesa previsto al punto 2.;
4. Di autorizzare ai sensi dell'art. 39 del vigente Statuto Comunale, il Responsabile del Settore Socio Culturale alla stipula della convenzione.

Infine, stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con successiva votazione unanime e favorevole resa nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del Digs. 267/2000.

Allegati: - bozza di convenzione;
- pareri.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SOVICO E IL CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE CSF CGIL BRIANZA S.R.L. PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO A "SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DELL'AFFITTO".

L'anno 2014, il giorno del mese di nella sede del Comune di Sovico, in Piazza A. Riva n. 10,

TRA

Il Comune di Sovico, di seguito indicato come Comune, C.F. n. 00866640154/P.IVA n. 00698320967, rappresentato dalla dott.ssa Rossi Patrizia Laura, nata.....il, Responsabile del Settore Socio-Culturale, abilitata alla sottoscrizione ai sensi dell'art. 43 comma 4 del vigente Statuto Comunale,

E

La società Centro Servizi fiscali CGIL BRIANZA srl, convenzionata con il Centro di Assistenza Fiscale CAAF CGIL LOMBARDIA Srl , P.IVA 00975820960 con sede in Monza, Via Premuda n. 17 nella persona del Rappresentante Legale, in seguito denominato CAAF,

di seguito congiuntamente indicati come "le parti";

PREMESSO CHE:

- la legge 9 dicembre 1998 n. 431 e s.m.i., al co. 8 dell'art. 11 prevede che i Comuni definiscano l'entità del contributo, le modalità di erogazione e l'individuazione, con appositi bandi pubblici, dei requisiti dei conduttori che possono beneficiarne;
- la legge regionale della Lombardia 4 dicembre 2009 n. 27, all'art. 48, prevede di integrare il fondo statale con risorse autonome regionali;
- il citato art. 48 della l.r. n. 27/2009 stabilisce inoltre:
 - al comma 5:
"La Giunta Regionale, sentiti i Comuni e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini, determina altresì uno schema tipo per le modalità di valutazione della situazione economica, le procedure amministrative e di pagamento, anche con l'intento di garantire la facilità di accesso all'intervento e l'immediato riconoscimento delle somme spettanti e al fine di facilitare le procedure di erogazione";

- al comma 6:

“Il diritto di intervento dei Comuni ai fini della gestione delle procedure amministrative di erogazione dei benefici e la possibilità di stipulare convenzioni con soggetti terzi che operano senza fini di lucro”;

VISTA la d.G.R. n. 1417 del 28 febbraio 2014 di approvazione della proposta del Programma Regionale Edilizia Residenziale Pubblica 2014 - 2016 trasmessa al Consiglio Regionale;

- La Regione:

- nella fase istitutiva del “Fondo Sostegno ai nuclei familiari in situazione di Grave Disagio Economico” ha esercitato direttamente le funzioni di amministrazione attiva, già di pertinenza dei Comuni, mettendo a disposizione, tra l’altro, una procedura informatica per la gestione delle domande di contributo per l’affitto, anche allo scopo di supportare e agevolare gli stessi Comuni nella presa in carico della gestione operativa e garantire alla cittadinanza l’erogazione del beneficio in questione;
- per assicurare continuità all’istituto del “Fondo Sostegno ai nuclei familiari in situazione di Grave Disagio Economico” (ex Fondo Sostegno Affitto - FSA) e per facilitare l’azione di presa in carico dei Comuni, eserciterà anche per il corrente anno le funzioni organizzative fondamentali del citato istituto.

- Il Comune:

- comunica formalmente a Regione Lombardia l’adesione al fondo confermando la disponibilità al cofinanziamento;
 - concorre con risorse proprie con una quota non inferiore al 40% dei fondi messi a disposizione della Regione che potrà eventualmente integrare in caso di necessità e se ritenuto utile;
 - provvede con D.G.C. ad adottare il bando conformemente alla D.G.R. Lombardia n. X/2207 del 25 luglio 2014, dandone la massima diffusione sul territorio;
 - ai soggetti beneficiari in situazione di Grave Disagio Economico, provvede ad erogare il contributo al conduttore ovvero al locatore qualora ne ricorrano le condizioni stabilite all’art. 5 dell’allegato 1;
- con D.G.R. Lombardia n. X/2207 del 25 luglio 2014 è stato approvato l’Allegato 1 “*Fondo Sostegno Grave Disagio Economico 2014*” (di seguito semplicemente “Allegato 1”), recante indirizzi e criteri generali per la determinazione del fabbisogno finanziario, per il trasferimento dei fondi e per gli interventi integrativi dei Comuni per l’anno 2014, finalizzato all’erogazione di contributi per ridurre il peso del canone dei nuclei familiari che abitano unità immobiliari in locazione ai sensi della legge n. 431/1998;
- in particolare l’Allegato 1 stabilisce che:
- la situazione economica del nucleo familiare del conduttore sia espressa dall’ISEE-fsa, che deve essere determinato dai Comuni o dai CAAF per conto dei Comuni, che

devono rilasciare apposita attestazione, e dichiarato all'atto della presentazione della domanda di contributo;

- il richiedente deve compilare la domanda utilizzando il modulo allegato al bando comunale e deve allegare tutti gli altri moduli previsti dal bando, compilati in ogni parte;
- i Comuni, mediante convenzione, possono avvalersi della collaborazione dei CAAF e di altri soggetti autorizzati senza fini di lucro per la raccolta delle domande e solo con i CAAF per il calcolo dell'indicatore ISEE-fsa, con oneri economici a carico dei Comuni stessi;

tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 (Oggetto e competenze)

1. II Comune affida al Centro Servizi fiscali CGIL BRIANZA SRL , con sede in Monza Via Premuda n. 17 lo svolgimento del servizio di assistenza ai cittadini per la presentazione della domanda per il bando relativo al contributo di sostegno all'affitto per il grave disagio economico, mediante l'apposita procedura informatica, più precisamente:
 - a) servizio d'informazione circa le modalità di presentazione delle domande;
 - b) rilascio al concorrente o a suo delegato della ricevuta di presentazione della domanda prodotta dal sistema informatico, sulla base di tutte le informazioni e i documenti resi esclusivamente nella responsabilità del dichiarante stesso, della certificazione attestante l'indicatore dell'ISEE-fsa, prerequisito di accesso al bando.
 - c) ricezione e inserimento nel sistema informatico delle domande (nuove domande/integrazioni) e delle dichiarazioni sostitutive previste, secondo le modalità indicate dalla Regione Lombardia e dal Comune. Il Comune metterà a disposizione la modulistica che dovrà essere precompilata a cura dei concorrenti;
 - d) trasmissione al Comune di residenza del soggetto, della domanda di contributo in formato digitale (via email) o cartaceo, debitamente sottoscritta e firmata dal concorrente al bando.
2. il CAAF dichiara di avere personale, mezzi, attrezzature e sedi adeguati per l'esecuzione della prestazione. Il servizio oggetto della presente convenzione sarà effettuato presso sedi indicate dal CAAF.

Art. 3
(Impegni del Comune)

1. Il Comune si impegna a:
 - a) curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini sulle modalità di accesso al contributo per il sostegno dell'affitto;
 - b) informare i cittadini sull'ubicazione delle sedi operative indicate dal CAAF;
 - c) fornire al CAAF la deliberazione comunale di approvazione del "Fondo Sostegno Grave Disagio Economico" edizione 2014 e relativi allegati;
 - d) fornire al personale indicato dal CAAF un'adeguata informazione sull'utilizzo della procedura informatica regionale, se mai dovesse necessitare;
 - e) fornire al CAAF un numero di accessi alla procedura informatica regionale sufficienti ad effettuare un adeguato espletamento del servizio;
 - f) consentire al CAAF l'accesso all'utilizzo del software in rete per tutto il periodo di apertura del bando.

Art. 4
(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.196/2003 il CAAF assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo al Comune.
Titolare del trattamento è la Giunta comunale nella persona del legale rappresentante.
Responsabile del trattamento è il CAAF nella persona del Presidente e Legale Rappresentante della società di servizi territoriale.
Responsabile del trattamento interno al Comune è il Dirigente pro tempore / Segretario Comunale Dott.
Responsabile del trattamento interno alla Regione è il Direttore della Direzione Generale Casa della Regione Lombardia.
2. Il CAAF:
 - a) dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
 - b) si obbliga ad ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
 - c) si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al decreto 5709 del 23 maggio 2006, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente incarico/servizio;
 - d) si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidati;

- e) si impegna a nominare ed indicare al Comune una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
- f) consente l'accesso del Comune o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Art. 5

(Presentazione, stampa e custodia della documentazione)

1. Il richiedente deve presentare al Comune la domanda **a partire dal 15 settembre fino al 31 ottobre 2014** salvo diversa disposizione regionale.
2. Il Comune direttamente o per il tramite del CAAF provvede a stampare l'attestazione di avvenuta presentazione della domanda e moduli allegati in duplice copia, di cui una è da esso custodita, unitamente alla domanda, per un periodo non inferiore a tre anni negli archivi informatici o cartacei, e l'altra consegnata al soggetto che ha presentato la domanda.

Art. 6

(Presenza sul territorio)

1. Il CAAF opererà direttamente nel territorio del Comune tramite i soggetti previsti dall'art. 11 del d.m. 31 maggio 1999 n. 164, nelle cui sedi dovrà essere esposta copia della convenzione ed informativa per il trattamento dei dati ai fini della privacy.

Art. 7

(Responsabilità e copertura dei danni - termine di adempimento)

1. Il CAAF, attraverso apposita polizza assicurativa, si fa carico dei danni provocati da errori materiali e inadempienze da parte dei propri operatori.
2. Resta inteso che la responsabilità del contenuto delle dichiarazioni rese è esclusivamente del dichiarante.
3. Il CAAF deve concludere gli obblighi/adempimenti assunti con la presente convenzione entro il termine del **21 novembre 2014** salvo diversa disposizione regionale.

Art. 8

(Compensi)

1. Il Comune riconoscerà al CAAF (o società di servizi territoriale, convenzionata con il Centro di Assistenza Fiscale) un corrispettivo per l'opera prestata di € 17,00 IVA ESCLUSA per ogni domanda regolarmente raccolta;
2. Il pagamento di tale corrispettivo sarà effettuato entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande previa verifica del numero delle domande presentate dal CAAF, includendo nel computo tutte quelle elaborate e inserite nel sistema informatico anche se incomplete, ovvero non valide per l'Ente in assenza di requisiti del richiedente, con le modalità segnalate dal CAAF.

Art. 9
(Durata)

1. La presente convenzione è efficace per tutto il tempo necessario all'istituzione dello Sportello "Misure di sostegno all'affitto ai nuclei familiari in situazione di Grave Disagio Economico 2014" e conseguenti adempimenti delle parti, in attuazione della D.G.R. Lombardia n. X/2207 del 25 luglio 2014 e della relativa D.G.C. n. del

Art. 10
(Spese)

1. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti il presente atto, sono a carico del CAAF, salvo diversa previsione di legge.

Art. 11
(Controversie)

1. Il Foro competente per eventuali controversie è quello di (per il Comune).

Sovico,

Allegati:

- Allegato 1 alla D.G.R. Lombardia n. X/2207 del 25 luglio 2014;
- D.G.C. n. del

per il Comune
Il Responsabile del Settore Socio-Culturale

per il CAAF
Il Legale rappresentante



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza Brianza

ALLEGATO ALLA DELIBERA G.C. N. 115 DEL 03/09/2014 avente ad oggetto:

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SOVICO E IL CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE CSF CGIL BRIANZA S.R.L. PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO A "SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DELL'AFFITTO" – ANNO 2014.

PARERI ED ATTESTAZIONI PREVISTI DALL'ART. 49 – comma 1 – DEL D. LGS. 18-8-2000 N. 267 "TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

Favorevole

Addì, 01.09.2014



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SOCIO-CULTURALE
(Dr.ssa Patrizia Laura Rossi)

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN MERITO ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

Addì, 01/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
(Dr.ssa Rita Ruggiero)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
COLOMBO ALFREDO



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ENZO MARINO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L. e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi degli artt. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 (T.U.E.L.) e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Addi 11 SET. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ENZO MARINO



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 – commi 3 e 4 - D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L.)

Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 11 SET. 2014 ai sensi dell'art. 134 – comma 4 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Addi 11 SET. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ENZO MARINO

